



COMUNE DI LORO PICENO
PROVINCIA MACERATA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 27.11.2013

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Riferimenti Normativi.....	5
Art. 2 Oggetto.....	5
Art. 3 Competenze.	5
Art. 4 Responsabilità.	5
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico.....	5
Art. 6 Disponibilità dei cadaveri.....	6
Art. 7 Osservazione dei cadaveri ed obitori.....	6
Art. 8 Sale di commiato.....	6
Art. 9 Funerali Civili.	7
PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	7
Art. 10 Personale addetto al cimitero.....	7
Art. 11 Obblighi e divieti del personale del cimitero.....	7
SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI	8
Art. 12 Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici.	8
Art. 13 Servizi gratuiti e a pagamento.....	8
CIMITERI	8
Art. 14 Ammissione al cimitero.	8
Art. 15 Piano cimiteriale.....	9
Art. 16 Costruzione cimiteri.	9
Art. 17 Fascia di rispetto.	9
Art. 18 Camera mortuaria.	9
Art. 19 Strutture cimiteriali.	9
Art. 20 Costruzione, ampliamento e soppressione di cimiteri.....	10
Art. 21 Aree e fosse per inumazione.....	10
Art. 22 Loculi per tumulazione.	10
LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	11
Art. 23 Lavori privati nel cimitero.....	11
Art. 24 Materiali di scavo.....	11
Art. 25 Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.	11

Art. 26 Opere private e Progetti per costruzioni.....	11
CONCESSIONI CIMITERIALI	11
Art. 27 Concessioni, rinunce, revoche e decadenze.....	11
POLIZIA DEL CIMITERO	11
Art. 28 Orario del cimitero.....	11
Art. 29 Disciplina dell'ingresso.....	11
FERETRI, CASSETTE E URNE	12
Art. 30 Disposizioni generali.	12
Art. 31 Caratteristiche.....	13
TRASPORTI FUNEBRI	14
Art. 32 Indicazioni generali.	14
Art. 33 Trasferimento di salme senza funerale.....	15
Art. 34 Trasporto fuori Comune per seppellimento o cremazione.	15
Art. 35 Trasporti in luogo diverso dal cimitero.	15
Art. 36 Trasporti all'estero e dall'estero.	15
Art. 37 Trasporto di ceneri e resti.	15
Art. 38 Vigilanza.....	15
ATTIVITÀ FUNEBRE	15
Art. 39 Disposizioni generali.	15
Art. 40 Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'attività funebre.	16
OPERAZIONI NEI CIMITERI	16
Art. 41 Disposizioni generali.	16
Art. 42 Inumazioni.	17
Art. 43 Tumulazioni.....	17
Art. 44 Tumulazione in sepoltura già in concessione a privati.....	17
Art. 45 Esumazioni.	17
Ordinarie	17
Straordinarie.	18
Art. 46 Estumulazioni.....	18
Ordinarie.	18
Straordinarie.	19
Art. 47 Raccolta resti mortali.	19

Art. 48 Oggetti da recuperare.....	19
CREMAZIONI AFFIDAMENTO E DESPERSIONE DELLE CENERI.....	20
Art. 49 Autorizzazione.....	20
Art. 50 Cremazione di ossa e di resti mortali.....	21
Art. 51 Modalità di conservazione delle ceneri.....	22
Art. 52 Affidamento delle ceneri.....	22
Art. 53 Dispersione delle ceneri.....	23
Richiesta.....	23
Luoghi di dispersione.....	23
Art. 54 Deposito provvisorio.....	23
Art. 55 Informazione ai cittadini.....	23
Art. 56 Entrata in vigore.....	24
Art. 57 Sanzioni.....	24

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Riferimenti Normativi.

- a) Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- d) Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) Legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
- f) Regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3";

Art. 2 Oggetto.

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione

di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 3 Competenze.

Il servizio di Polizia Mortuaria è di competenza del Comune e le funzioni vengono esercitate dal Sindaco tramite i servizi cimiteriali, le ditte appaltatrici o concessionarie e l'ASUR nel rispetto del presente regolamento e nelle forme di cui all'art. 112 e 113 del Tuel approvato con decreto legislativo 267/2000.

Art. 4 Responsabilità.

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di attrezzature e di mezzi posti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde civilmente e penalmente secondo le disposizioni vigenti.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico.

Presso il cimitero sono tenuti a disposizione di chiunque ne abbia interesse:

- a. il presente regolamento;
- b. il registro relativo alle inumazioni, alle tumulazioni ed alle successive variazioni;
- c. l'orario di apertura e di chiusura;
- d. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico

Art. 6 Disponibilità dei cadaveri.

Non è consentito asportare dal cimitero cadaveri, ossa o resti umani.

Il rilascio dei cadaveri a scopo di studio, per effettuare riscontri diagnostici, autopsie o disposto dall'autorità giudiziaria è disciplinato dalle norme contenute nel D.P.R. 285/1990 e dall'art. 4 del L.R. 3/2005.

Art. 7 Osservazione dei cadaveri ed obitori.

Si rinvia alle disposizioni di cui al Capo II e III del D.P.R. 285/1990.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il coordinatore sanitario dell'ASUR locale adotta le misure cautelative necessarie.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dell'ASUR locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Il Comune dispone il deposito di osservazione e l'obitorio in locali nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione o obitorio, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari fintanto che le Autorità Pubbliche che ne hanno disposto il deposito non abbiano eseguito gli accertamenti di legge.

Art. 8 Sale di commiato.

I soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività funebri possono realizzare e gestire propri servizi di commiato.

L'autorizzazione all'apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale di commiato è rilasciata dal Comune, previo parere favorevole dell'ASUR, che ne attesti il possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie sul funzionamento.

Con l'autorizzazione all'apertura è approvato anche il regolamento interno di funzionamento.

Le sale di commiato devono essere dotate di servizi igienici adeguati.

Il gestore della sala di commiato deve trasmettere al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 9 Funerali Civili.

Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 /2005.

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 10 Personale addetto al cimitero.

1. Il Servizio cimiteriale è un ufficio unico e non ha un organico proprio; esso si avvale dell'apparato tecnico e burocratico dei seguenti Settori:

- Area Amministrativa

Sottopone al Sindaco i provvedimenti di sua competenza quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale ed alla Giunta Comunale gli atti istruttori in ordine alla determinazione dei criteri di indirizzo, tariffe, orari ed altre modalità esecutive.

Stipula gli atti di concessione e firma le autorizzazioni, i provvedimenti di revoca e quanto altro abbia attinenza al servizio cimiteriale limitatamente all'aspetto amministrativo, autorizzativo.

- Area Lavori Pubblici - Patrimonio

Cura gli adempimenti e l'emanazione dei provvedimenti riguardanti la concessione di loculi, la retrocessione e quanto altro necessario alla manutenzione del Civico cimitero.

- Area Urbanistica - edilizia privata

Cura gli adempimenti e l'emanazione dei provvedimenti riguardanti l'esecuzione di lavori privati nell'ambito cimiteriale e la conseguente manutenzione degli stessi.

2. Per lo svolgimento di tali incombenze i Responsabili dei suddetti Settori si avvalgono di addetti necrofori, che curano le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni, le estumulazioni, la pulizia del Cimitero, controllano il rispetto delle norme comportamentali, curano la tenuta dei registri cimiteriali ed eseguono tutti gli altri lavori di gestione del Cimitero.

3. Con il termine "Responsabile del Servizio Cimiteriale" si intende il Responsabile di una delle Aree di cui al comma 1 che è abilitato ad emettere i provvedimenti secondo la propria competenza.

Art. 11 Obblighi e divieti del personale del cimitero.

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.

È altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia durante l'orario di lavoro, che al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgono attività inerenti ai Cimiteri;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a fine di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi, dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il personale stesso è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'ASUR, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI

Art. 12 Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici.

La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, è effettuata in economia.

Art. 13 Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili e specificati come segue:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- l'inumazione in campo comune, se esistente;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione delle ceneri in ossario comune, se esistente.

2. Le spese per feretro, servizio di trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione di salme di persone riconosciute indigenti e/o prive di familiari obbligati per legge o i cui familiari non siano in grado di sostenerle, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale, previa adozione di relativo atto deliberativo.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale; qualora tale deliberazione non venga adottata, si intendono confermate le tariffe previgenti.

CIMITERI

Art. 14 Ammissione al cimitero.

Il Comune è tenuto a garantire sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza;
- b) ai cadaveri, le ossa, le ceneri, i resti mortali di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;

- d) alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) i cadaveri, le ceneri e i resti mortali delle persone morte fuori del territorio comunale, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- f) i cadaveri, le ceneri e resti mortali delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma che abbiano già tumulate nel Cimitero salme del coniuge, figli o genitori o che abbiano in precedenza acquisito il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero.

Art. 15 Piano cimiteriale.

Il piano cimiteriale predisposto nel rispetto degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 285/1990 è approvato dal Comune, sentite l'ASUR e l'ARPAM ed è sottoposto a revisione ordinaria ogni dieci anni e, in ogni tempo, qualora si verificano modifiche significative della situazione considerata dal piano.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal piano cimiteriale, sono recepite dallo strumento urbanistico.

Per la redazione del piano cimiteriale sono presi in considerazione gli elementi previsti dall'art. 2 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3.

Art. 16 Costruzione cimiteri.

Si rinvia alle disposizioni di cui al Capo X del D.P.R. 285/1990.

Nei casi di reale necessità, in deroga a quanto previsto al comma 1, il Comune può approvare, sentita l'ASUR, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli

esistenti a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati.

Art. 17 Fascia di rispetto.

Nella fascia di rispetto di cui al precedente articolo è consentita la sola attività edilizia riconducibile alla manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici esistenti.

Art. 18 Camera mortuaria.

Ogni cimitero deve essere munito di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Il deposito deve avere i requisiti di cui all'art. 5 del regolamento regionale 3/2009.

Art. 19 Strutture cimiteriali.

Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 DPR 285/1990 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Nell'area cimiteriale possono essere altresì realizzate chiese, strutture similari per il culto o locali idonei per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

All'interno del cimitero è possibile prevedere aree o strutture individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate al seppellimento delle salme ed alla

conservazione dei resti, delle ceneri e delle ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Art. 20 Costruzione, ampliamento e soppressione di cimiteri.

Per la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri si applicano le norme di cui all'art. 3 del regolamento regionale 3/2009.

La soppressione di un cimitero è autorizzata dal Comune in base a quanto previsto nel piano cimiteriale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del citato regolamento regionale.

Art. 21 Aree e fosse per inumazione.

Le aree per inumazione sono divise in riquadri. I vialetti fra le fosse devono essere tracciati lungo il percorso mantenendo una distanza adeguata dalle singole fosse destinate all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per tenerle lontane dalla fossa di inumazione.

Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 150 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a 10 anni di età hanno una profondità di almeno 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misura adeguata alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e

l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza l'obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di 70 centimetri.

Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Art. 22 Loculi per tumulazione.

I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne.

In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una sola cassa.

Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

Qualora non esistano pareti di separazione fra i feretri o sia necessario, per movimentare un feretro, spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, al fine di evitare che una cassa sostenga direttamente un'altra.

LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 23 Lavori privati nel cimitero.

Nessun lavoro è eseguito dai privati nel cimitero senza autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

È esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta che siano in regola con le norme fiscali ed assicurative e rispettino le vigenti norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 24 Materiali di scavo.

I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 25 Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

I cantieri operanti all'interno del cimitero osservano l'orario di lavoro fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' vietato introdurre materiali e lavorare nei giorni festivi e prefestivi e nel periodo di Commemorazione dei Defunti dal 25

ottobre al 15 novembre, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 26 Opere private e Progetti per costruzioni.

L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Per le sepolture private è concesso, a titolo oneroso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le tariffe per ogni tipologia di concessione vengono determinate dalla Giunta comunale.

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 27 Concessioni, rinunce, revoche e decadenze.

Per le concessioni di loculi ed aree per sepolture si rimanda all'apposita disciplina regolamentare approvata dal Comune di Loro Piceno.

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 28 Orario del cimitero.

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta

Art. 29 Disciplina dell'ingresso.

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Per motivi di salute o di età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.

All'interno del Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- b) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- d) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta;
- f) fotografare opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- g) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- h) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- i) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero,

salvo non debitamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

FERETRI, CASSETTE E URNE

Art. 30 Disposizioni generali.

Ogni salma deve essere chiusa in un feretro rivestita di abiti o decentemente avvolta in un lenzuolo.

Ogni feretro deve contenere una sola salma ; nel caso di madre e neonato deceduti in concomitanza di parto o immediatamente dopo il parto possono essere chiusi nello stesso feretro.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASUR locale competente dispone le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

La chiusura del feretro è eseguita dopo il rilascio del permesso di seppellimento.

Art. 31 Caratteristiche.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall'estero; si rappresenta che la competenza all'adozione dei provvedimenti autorizzatori è demandata al Sindaco territorialmente competente;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno purché presenti le caratteristiche costruttive di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono in ogni caso effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente, a prescindere dalla lunghezza del percorso da praticare.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASUR, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco con spessore corrispondente ai requisiti di legge.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le casse metalliche dovranno obbligatoriamente disporre di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria con indicato all'esterno nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, debitamente sigillata e di dimensioni tali da poter essere accolta nei colombari.

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 32 Indicazioni generali.

Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dall'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1 febbraio 2005.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge di

pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il comando di Polizia Municipale appronterà opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il trasporto delle salme sono a carico di chi li richiede o li dispone e deve farsi soltanto con gli appositi automezzi di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/90 i quali devono possedere i requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009 della Regione Marche, salvo diverse disposizioni del Sindaco ove si tratti di speciali onoranze.

I feretri utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90

Il trasporto di salme, cadaveri, resti mortali, ceneri e parti anatomiche deve avvenire nel rispetto e secondo le modalità di cui all'art.

5, commi da 1 a 8, della Legge regionale n. 3 del 1 febbraio 2005.

Art. 33 Trasferimento di salme senza funerale.

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Art. 34 Trasporto fuori Comune per seppellimento o cremazione.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori Comune è autorizzato dal Sindaco.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco ove è avvenuto il decesso.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre e da terzi autorizzati.

Art. 35 Trasporti in luogo diverso dal cimitero.

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, ed è ammissibile solo nei casi previsti dagli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

Art. 36 Trasporti all'estero e dall'estero.

Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli art. 27, 28, 29 del DPR 285/1990.

Art. 37 Trasporto di ceneri e resti.

L'autorizzazione al trasporto della salma/resti fino al luogo di cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito è autorizzato con unico provvedimento dall'Ufficiale di Stato Civile.

Se il trasporto è da o per Stato estero, si provvederà ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90. Dal 1 Gennaio 2001 con D.P.C.M. 26.05.2000, attuativo del D.Lgs n. 112/98, la competenza al rilascio delle autorizzazioni è stata demandata ai Sindaci. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Art. 38 Vigilanza.

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, della L.R. Marche n. 3 del 2005, la vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, la verifica dell'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente ASUR.

ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 39 Disposizioni generali.

Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del

decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3 della L.R. n. 3 del 01 febbraio 2005.

Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale.

Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal vigente regolamento regionale.

Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società ed altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei cittadini e della concorrenza.

Art. 40 Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'attività funebre.

Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di autorizzazione all'attività funebre o delle norme regolamentari stabilite nel regolamento regionale vigente, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.

Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la chiusura dell'attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura è appositamente autorizzata.

In caso di gravi o ripetute infrazioni di quanto previsto al comma 1, il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione stessa.

OPERAZIONI NEI CIMITERI

Art. 41 Disposizioni generali.

Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché le norme regionali.

Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione sono soggette al pagamento delle relative tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non

facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfanumerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

Art. 42 Inumazioni.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le aree e le fosse per inumazione devono avere le caratteristiche ed i requisiti previsti dagli art. 71-72-73-74 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 6 del regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Il cippo deve indicare quanto previsto dall'art. 9 del regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009.

E' consentita l'installazione di lapidi e di copritomba, la cui fornitura, manutenzione e la decorosa conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Le casse devono avere le caratteristiche di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90.

Art. 43 Tumulazioni.

Vengono tumulate le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in loculi o colombari costruite dal Comune o da concessionari di aree.

La realizzazione di loculi e la tumulazione negli stessi devono essere eseguite nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009, oltre che delle norme di cui al D.P.R. 285/90.

Le modalità di tumulazione seguono gli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Art. 44 Tumulazione in sepoltura già in concessione a privati.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. È consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 45 Esumazioni.

Ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno esclusi i mesi di luglio ed agosto, il periodo

compreso tra il 15 ottobre ed il 15 novembre ed i periodi a cavallo delle ricorrenze di Pasqua e di Natale.

Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con propria ordinanza.

Il personale incaricato stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione

In caso di salma non completamente mineralizzata si provvede a nuova inumazione nello stesso campo o in campo diverso per un periodo di 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, di 2 anni nel caso si faccia uso di dette sostanze biodegradanti, o, previa richiesta espressa degli aventi diritto, avviato alla cremazione in contenitori di materiale combustibile.

I resti mortali se completamente mineralizzati, sono raccolti in cassette di zinco dotate di targhetta di identificazione da destinare all'ossario comune o a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Straordinarie.

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta degli eredi e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica

dell'ASUR dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR o di personale tecnico da lui delegato e del Responsabile del cimitero.

Art. 46 Estumulazioni.

Ordinarie.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione, o su richiesta dei discendenti aventi titolo dopo almeno 20 anni, e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali.

I resti mortali, se completamente mineralizzati sono raccolti in cassette di zinco dotate di targhetta di identificazione da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

Allo scadere di concessione a tempo determinato ed in assenza di richiesta di rinnovo della stessa, se non sussiste domanda da parte dei familiari o aventi causa di collocazione dei resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se le salme risultano non in condizioni di completa mineralizzazione esse sono avviate per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco o ricollocate nello stesso loculo, previa verifica delle condizioni del feretro.

In alternativa, si può procedere nella tumulazione in un diverso loculo, per il quale i familiari abbiano richiesto la concessione ad uso ossario.

Le operazioni di estumulazione ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno esclusi i mesi di luglio ed agosto,

il periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 novembre ed i periodi a cavallo delle ricorrenze di Pasqua e di Natale.

Straordinarie.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione.

Esse si eseguono previo provvedimento del Sindaco, su ordine dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari (o di chi ne ha diritto) ove si voglia effettuare la traslazione di un cadavere per dargli sepoltura in altro loculo, oppure in altra tomba di famiglia, oppure nel Cimitero di un altro Comune o per cremarlo.

Le estumulazioni straordinarie richieste per il trasferimento della salma nell'ambito del cimitero o al di fuori di esso o per cremazione, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno tranne nei mesi di luglio ed agosto e nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 novembre, e nei periodi a cavallo delle ricorrenze di Pasqua e di Natale.

Il Sindaco con propria ordinanza può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di salme destinate ad essere trasportate in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del servizio igiene pubblica dell'ASUR locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento, impartendo le prescrizioni del caso.

Alle estumulazioni sono comunque applicate le procedure e le modalità indicate

nella Circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Salute.

Alla ricognizione della salma, qualora i resti non risultino completamente mineralizzati, il feretro viene ritumulato previa, se dal caso idonea sistemazione del cofano in legno, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e dispersione diretta sul resto mortale di prodotti enzimatici.

Art. 47 Raccolta resti mortali.

Le ossa e i resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositati nell'ossario comune.

Coloro i quali intendono provvedere alla loro sistemazione in colombari o sepolture private dovranno rivolgere domanda al Sindaco, prima dell'inizio delle operazioni, e corrispondere i relativi diritti previsti in tariffa definita dalla G.C.

Art. 48 Oggetti da recuperare.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previa registrazione.

In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali che fossero rinvenuti seguono i resti, se questi vengono conservati in colombaro o tomba di famiglia. Se i resti vengono conservati in ossario comune e non vengano richiesti, o se richiesti non vengano ritirati, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati decorso il termine,

potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni se non richiesti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti alienarli.

Le croci, le lapidi ed i copritomba potranno essere ceduti gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico e storico.

CREMAZIONI AFFIDAMENTO E DESPERSIONE DELLE CENERI

Il Comune, non disponendo di un proprio impianto di cremazione, si avvale dell'impianto più vicino autorizzato.

Art. 49 Autorizzazione.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni

riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione all'associazione vale anche contro l'eventuale parere negativo espresso dai familiari nei confronti della cremazione del defunto. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione di cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione che attesta l'adesione fino all'ultimo istante di vita dell'associato;

- 3) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, è manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato

civile del comune di ultima residenza del defunto;

- 4) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Qualora il Comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal comune di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza propria o del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa in bollo, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione di cui sopra non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria contenente l'indicazione che il cadavere può essere cremato. Tale nulla osta sostituisce il certificato necroscopico.

La richiesta di cremazione dovrà contenere la dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o che le stesse sono state rimosse.

Art. 50 Cremazione di ossa e di resti mortali.

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione o estumulazione ordinaria possono essere avviati a cremazione.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Le urne devono avere le dimensioni tali da poter essere accolta nei colombari appositamente destinati.

Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Art. 51 Modalità di conservazione delle ceneri.

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) Tumulata rispettando le disposizioni per la tumulazione impartite dal presente regolamento;
- b) Inumata rispettando le disposizioni per la tumulazione impartite dal presente regolamento;
- c) Consegnata al soggetto affidatario.

Art. 52 Affidamento delle ceneri.

L'autorizzazione per l'affidamento delle ceneri viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile nel rispetto della volontà del defunto. In mancanza della volontà espressa dal defunto al parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, per i minori e per le persone interdette i legali rappresentanti. L'ufficiale dello stato civile redigerà un verbale di affidamento.

L'urna verrà consegnata dietro istanza indirizzata al Sindaco la quale dovrà contenere:

1. I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
2. La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
3. La modalità di conservazione;
4. La destinazione finale;
5. Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
6. L'obbligo per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile di eventuali

variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro 30 giorni;

7. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
8. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
9. La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
10. dichiarazione dalla quale risulti la volontà espressa dal *de cuius*.

Tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

In caso di rinuncia all'affidamento, e qualora non sia stata effettuata la dispersione, verrà disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

La dispersione delle ceneri è consentita solo in caso di espressa volontà del defunto. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione, la collocazione presso l'ossario comune o l'affidamento ai familiari.

Art. 53 Dispersione delle ceneri.

Richiesta.

La richiesta di autorizzazione ad effettuare la dispersione delle ceneri deve essere presentata dal soggetto individuato in vita dal *de cuius*, in mancanza dai parenti viventi legittimati a chiedere la cremazione. La richiesta può essere presentata autonomamente o anche contestualmente alla domanda di cremazione.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. Marche dell'1 febbraio 2005, n. 3, la dispersione delle ceneri è eseguita dai familiari del defunto o dall'esecutore testamentario alla presenza del custode del cimitero.

Nella istanza dovranno essere indicati:

1. i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
2. la dichiarazione del luogo, della data e dell'orario in cui verranno disperse le ceneri e del luogo in cui l'urna cineraria vuota verrà conservata e le modalità di smaltimento; nel caso in cui l'urna vuota venga consegnata al cimitero, si provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
3. l'indicazione della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri e del consenso di questi. Qualora la richiesta non contenga tale indicazione la dispersione avverrà a cura della persona appositamente autorizzata dal Comune o dall'impresa di onoranze

funebri incaricata dai familiari del *de cuius*.

Luoghi di dispersione.

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita:

- a) all'interno del Cimitero, nell'apposita area destinata;
- b) nel fiume, nei torrenti significativi (non asciutti per più di 120 giorni all'anno) o nei laghi nei tratti liberi da manufatti e natanti;
- c) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari reso nelle forme previste al D.P.R. 445/2000. La dispersione in aree private non può comunque essere oggetto di attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e, nei luoghi pubblici, ad eccezione dell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero comunale.

Adempimenti comunali.

Il Comune darà comunicazione del giorno e dell'ora della dispersione delle ceneri attraverso appositi avvisi.

Art. 54 Deposito provvisorio.

È consentito il deposito dell'urna cineraria presso il cimitero comunale per un massimo di 12 mesi. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio all'ossario comune.

Art. 55 Informazione ai cittadini.

Il Comune provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo ai profili

economici, tramite gli uffici comunali preposti e la pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio e sulla home page del sito istituzionale.

Art. 56 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e le pubblicazioni di rito; sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti.

Art. 57 Sanzioni.

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti le violazioni del presente regolamento, si rinvia all'art. 7 bis del Tuel ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.